



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente gli impianti pubblicitari, le insegne e le scritte destinate al pubblico

(del 16 giugno 2003)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

richiamati:

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 28.02.2000), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (del 26.06.2001);
- la Legge sul demanio pubblico (18.03.1986), il Regolamento sul demanio pubblico (30.08.1994);
- il Regolamento comunale di Morbio Inferiore (17 dicembre 2001);

e m a n a

le seguenti disposizioni concernenti la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico.

I. DEFINIZIONE

Impianto pubblicitario, insegna o scritta

Art. 1 ¹La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal relativo regolamento d'esecuzione.

²Per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

II. PROCEDURA

Domanda

Art. 2 ¹La domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso l'Ufficio tecnico comunale.

²La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico)
- disegno in scala dell'impianto o insegna
- fotografie del luogo di collocazione
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è la medesima persona dell'istante.

Domanda con
licenza
edilizia

Art. 3 Se l'impianto necessita anche la licenza edilizia, è sufficiente inoltrare un'unica domanda, a condizione che sia presentata con la documentazione di cui all'art. 2.

III. AUTORIZZAZIONE

Obbligo
dell'autorizza
zione

Art. 4 ¹Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'art. 2 del Regolamento cantonale della Legge sugli impianti pubblicitari.

²L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda.

³Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Esenzioni

Art. 5 ¹Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq. 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o di uffici), purché riferite all'attività del negozio;

²Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Divieti

Art. 6 ¹Può essere vietata l'esposizione di impianti che per le loro dimensioni esorbitanti, nonché emissioni arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici.

²L'autorizzazione può pure essere negata se in una zona, oppure su di un singolo edificio, sono già collocati impianti in abbondanza.

³Restano riservate le normative federali e cantonali che disciplinano la pubblicità di bevande alcoliche, del tabacco e dei medicinali.

⁴È inoltre vietata la posa di impianti pubblicitari a meno di 50 m dalle intersezioni principali e dalle rotonde. Fanno eccezione a questa regola le insegne proprie collocate direttamente sugli stabili.¹⁾

¹⁾ Cpv. introdotto con risoluzione municipale del 19 gennaio 2004, pubblicato dal 23 gennaio 2004

IV. TASSE

Tassa di decisione **Art. 7¹⁾** ¹L'ammontare della tassa di decisione è fissato in funzione dell'effettivo dispendio di tempo e di mezzi, tenuto conto delle seguenti tariffe:
a) tassa apertura incarto: Fr. 50.--
b) tassa d'esame: Fr. 100.--/ora
c) tassa sopralluogo: Fr. 50.--
d) tassa di decisione: Fr. 50.--

Art. 8²⁾ Abrogato

Occupazione area pubblica **Art. 9** ¹L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne è sottoposta al pagamento di una tassa annuale conformemente a quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento comunale.
²Restano riservate le regole concernenti il coordinamento con il demanio pubblico.

Art. 10³⁾ Abrogato

V. NORME EDILIZIE

Coordinamento con le norme edilizie comunali **Art. 11** ¹In generale l'impianto pubblicitario, per dimensione, emissioni, durata o aspetto estetico, non dovrà creare alcun pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.
²Criteri di sobrietà e di uniformità potranno essere prescritti segnatamente presso edifici di particolare pregio architettonico.

Responsabilità del beneficiario **Art. 12** Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività, oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia, o ancora quando il suo stato non sia più decoroso.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Sanzioni **Art. 13** ¹Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
a) la multa;
b) la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e della presente ordinanza.
²Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Norma finale **Art. 14** La presente ordinanza abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

¹⁾ Art. modificato con risoluzione municipale del 19 gennaio 2004, pubblicato dal 23 gennaio 2004

²⁾ Art. abrogato con risoluzione municipale del 19 gennaio 2004, pubblicato dal 23 gennaio 2004

³⁾ Art. abrogato con risoluzione municipale del 13 febbraio 2006, pubblicato dal 17 febbraio 2006

Per il Municipio
Il Sindaco **Il Segretario**
Claudio Ceppi Giovanni Keller

Adottata con risoluzione municipale no 366 del 16 giugno 2003.

Pubblicata all'albo comunale dal 20 giugno al 4 luglio 2003.